

Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per l'Ambiente per l'esercizio delle deleghe in materia ambientale

(approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 18/04/2023)

INDICE

- Articolo 1 – *(oggetto del regolamento)*
- Articolo 2 – *(composizione)*
- Articolo 3 – *(nomina)*
- Articolo 4 – *(attività del comitato)*
- Articolo 5 – *(compensi e rimborsi per i componenti del Comitato)*
- Articolo 6 – *(Organizzazione del Comitato)*
- Articolo 7 – *(Funzionamento del Comitato)*
- Articolo 8 – *(Riunioni del Comitato)*
- Articolo 9 – *(Regolamentazione delle sedute plenarie)*
- Articolo 10 – *(Dimissione e sostituzione dei componenti)*
- Articolo 11 – *(Decadenza dall'incarico)*
- Articolo 12 – *(Revoca dell'incarico)*
- Articolo 13 – *(Norme deontologiche e doveri comportamentali)*
- Articolo 14 – *(Disposizioni Finanziarie)*
- Articolo 15 – *(Norma finale e transitoria)*

Articolo 1 - (Oggetto del regolamento)

- 1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per l'Ambiente (successivamente indicato come Comitato) per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione Puglia con Legge Regionale n. 17/2000 e smi, ed in particolare in ordine all'esame dei progetti sottoposti ai seguenti procedimenti amministrativi:
 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27bis D.lgs. n.152/2006 (L.R. 33/2021);
 - valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (Livello II);
 - autorizzazione integrata ambientale e relative procedure di riesame;
 - autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 del D.lgs. n.152/2006;
 - immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte ex art. 109 del D.lgs. n.152/2006 e smi.
- 2) Il Comitato, qualora ritenuto necessario dal Dirigente del Settore, ovvero per questioni di particolare complessità, si esprime anche in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti, in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs n.152/2006 e di autorizzazione agli scarichi ex art. 124 del citato TUA.

Articolo 2 – (composizione)

- 1) Il Comitato si compone di esperti con competenze nelle materie indicate all'art.1, specificate come segue:
 - infrastrutture
 - rifiuti e bonifiche
 - ingegneria idraulica e sanitaria
 - chimica industriale e ambientale
 - ingegneria degli impianti industriali
 - urbanistica, pianificazione territoriale e ambientale

- paesaggio e biodiversità
- scienze geologiche
- scienze agrarie e forestali
- scienze ambientali
- igiene ed epidemiologia ambientale
- diritto ambientale
- biologia marina
- ingegneria ambientale

Articolo 3 – (nomina)

- 1) I componenti del Comitato sono selezionati tra liberi professionisti e tra esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, comprese le università, gli istituti scientifici e di ricerca, che abbiano conseguito la laurea da almeno dieci anni e con adeguata qualificazione nelle relative materie. Per i pubblici dipendenti, l'affidamento dell'incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001. La procedura di individuazione delle figure professionali esterne del Comitato dovrà essere preceduta dalle verifiche previste all'art. 7 – comma 6 – del D. lgs. 165/2001 e s.m.i.
- 2) I componenti del Comitato vengono nominati con apposito decreto dal Presidente della Provincia di Taranto sulla base di un elenco nominativo di idonei, per ciascuna professionalità, derivante dagli esiti della valutazione comparativa delle candidature pervenute; la valutazione in oggetto viene effettuata da una commissione interna presieduta dal Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente e coadiuvato da due funzionari del medesimo Settore o da una specifica commissione di esperti esterni dallo stesso designata. L'elenco degli idonei rimarrà valido per tutta la durata del Comitato Tecnico al fine di procedere ad eventuali ulteriori nomine derivanti da dimissioni o sostituzioni dei componenti.
- 3) Ai fini della prefata valutazione comparativa concorrono i titoli posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione all'avviso pubblico, che sono assoggettati al seguente criterio di calcolo e che dovranno superare il valore minimo di punti 10/30. Il punteggio finale (max 30 punti) verrà determinato con i criteri di seguito riportati:
 - Titoli accademici e formazione - max 10 punti totali così ripartiti:
 - corsi di formazione professionale (corsi di aggiornamento professionale della durata minima di 40 ore):
0.5 punto per ogni corso attinente alla materia scelta, fino ad un massimo di 1 punti
 - master universitario di I o II livello attinente alla materia scelta (massimo 2 punti):
 - 0,75 punti per ogni master di I livello;
 - 1 punto per ogni master di II livello.
 - dottorato di ricerca attinente alla materia scelta: 2 punti
 - docenze universitarie nelle materie oggetto di incarico – 5 punti massimi complessivi così ripartiti:
 - 0,25 punti per ogni anno accademico nel caso di docenti di ruolo;
 - 0,15 punti per ogni anno accademico nel caso di docenti a contratto;
 (per docenza si intende la titolarità di corso di laurea nella materia connessa al profilo professionale a cui il candidato concorre).
 - Esperienze professionali maturate nel settore pubblico e privato, con particolare riferimento al settore ambientale, con specifico riferimento ai profili professionali a cui il candidato concorre, sulla base dei curricula - max 15 punti totali così ripartiti:

- Attività di consulenza tecnico-specialistica e/o attività di progettazione inerente alle materie oggetto di incarico, svolte a favore di soggetti privati e/o pubblici (da 0 a 7 punti sulla base dei curricula);
 - Attività lavorativa nel settore pubblico inerente alla materia ambientale con ruolo dirigenziale nel settore degli EE.LL., dirigenti ministeriali, regionali, nonché dirigenti di aziende pubbliche in materia di tutela ambientale (ARPA, ASL) – punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per un massimo di 5 punti;
 - Attività lavorativa nel settore pubblico inerente alla materia ambientale con ruolo di funzionario (cat. D) nel settore degli EE.LL., funzionari ministeriali e regionali nonché in aziende pubbliche in materia di tutela ambientale (ARPA, ASL) - Punti 0,5 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per un massimo di 3 punti.
- Esperienze in comitati provinciali e regionali e/o commissioni a valenza nazionale in materia ambientale:
- 1 punto per ognuna per un massimo di 5 punti (Verranno valutate le esperienze in commissioni tecniche presso enti e/o amministrazioni pubbliche, comitati provinciali e regionali e/o in commissioni a valenza nazionale in materia ambientale quale componente effettivo e solo se di durata pari o superiore a due anni).
- 4) L'elenco recherà i nominativi di coloro che, in ordine di punteggio, per ciascuna delle materie prescelte, hanno superato il valore minimo di 10 punti su 30, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito. All'esito delle operazioni di valutazione, a parità di punteggio, si ricorre al criterio dell'età con preferenza del candidato più giovane.
 - 5) La durata dell'incarico di componente del Comitato Tecnico Provinciale è di tre anni. La durata verrà computata dalla data di adozione del Decreto Presidenziale di nomina.
 - 6) Nel caso di scadenza del mandato e di ritardo nella conclusione del procedimento di nomina del nuovo Comitato, è consentita una proroga massima di 45 giorni per il comitato uscente.

Articolo 4 - (attività del comitato)

- 1) I compiti del Comitato sono individuati nelle funzioni di cui all'art. 1 e, in modo esemplificativo, comprendono:
 - l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo dell'istanza;
 - l'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il suolo, il sottosuolo, le acque, l'aria, il paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio) e le interazioni tra questi;
 - la proposizione di condizioni e/o prescrizioni ambientali per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
 - l'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente al progetto in esame, e di tutta la documentazione messa a disposizione;
 - l'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei profili tecnici di tale documentazione;
 - la formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera od intervento proposto, nonché, in caso di valutazione favorevole sulla compatibilità ambientale, sulla conseguente fase di gestione ed esercizio degli impianti.
- 2) Il Comitato si riunisce secondo le esigenze degli Uffici; è fatta salva la possibilità del Settore di stabilire un calendario ai fini di ottemperare alle necessità operative.
- 3) La documentazione relativa alle pratiche all'Ordine del Giorno è a disposizione dei componenti del Comitato Tecnico Provinciale anche nei giorni precedenti la seduta.

- 4) I componenti del Comitato Tecnico Provinciale si impegnano a garantire il corretto svolgimento dei lavori del Comitato, l'esame tempestivo delle pratiche presenti all'Ordine del Giorno e il rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente per la conclusione dei procedimenti oggetto di valutazione.
- 5) I componenti del Comitato Tecnico Provinciale si impegnano ad essere disponibili, per qualsivoglia richiesta di parere formulata dai competenti Uffici e Organi dell'Ente. Tali richieste potranno riguardare tutto il Comitato o singoli componenti dello stesso.

Articolo 5 – (compensi e rimborsi per i componenti del Comitato)

- 1) Ai componenti del Comitato, per le sedute valide di ciascuna riunione, è riconosciuto un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista, per lo stesso titolo, ai Consiglieri Provinciali, come stabilito dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 395/1986, il cui costo storico unitario, al netto delle riduzioni di legge, è di € 65,89 oltre eventuali oneri ed irap a carico dell'Ente.
- 2) Ai referenti dei gruppi di lavoro verranno riconosciuti, altresì, per le attività innanzi indicate all'art.1 i seguenti compensi:
 - a) Euro trecento/00 (comprensivo di oneri diretti) per ogni parere conclusivo reso nell'ambito di procedure PAUR – VIA – AIA – ed eventuali riesami;
 - b) Euro centocinquanta/00 (comprensivo di oneri diretti) per ogni parere conclusivo di procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA, Autorizzazione alle emissioni, Autorizzazione agli scarichi, Autorizzazione Unica ai sensi dell'art 208 del D.lgs n.152/2006 per impianti di gestione rifiuti; VincA Livello II (valutazione appropriata); immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte ex art. 109 del D.lgs. n.152/2006;
 - c) Euro cento/00 (comprensivo di oneri diretti) per le verifiche di ottemperanza relative alle prescrizioni apposte;
 - d) Ai componenti dei Gruppi di Lavoro verrà corrisposto un compenso pari al 50% (comprensivo di oneri diretti) di quanto riconosciuto al referente come specificato ai predetti punti a), b) e c).

I compensi di cui al presente art.5 si considerano omnicomprensivi, altresì, di eventuali spese sostenute per sopralluoghi o altro, nell'ambito delle attività del Gruppo di lavoro e/o del Comitato.

Articolo 6 – (Organizzazione del Comitato)

- 1) Il Dirigente o suo delegato, previa relazione del funzionario istruttore della singola pratica, assegna l'istruttoria delle singole istanze a specifici Gruppo di Lavoro (GdL) composti da due, massimo quattro componenti, scelti in funzione delle specifiche competenze necessarie all'attività istruttoria e della complessità del caso in oggetto, individuando per ciascun gruppo un Referente, con funzioni di relatore e coordinatore. Al momento dell'assegnazione i componenti del GdL dovranno dichiarare eventuali cause di incompatibilità e indisponibilità nella trattazione delle pratiche.
- 2) La nomina dei GdL viene decisa dal Dirigente, su proposta del funzionario responsabile del procedimento, e viene comunicata ai componenti individuati anche per via telematica con valore di notifica.
- 3) Nell'atto di nomina è indicato il nominativo del Referente e degli altri componenti del GdL, nonché il termine entro cui il GdL deve presentare una proposta di parere da sottoporre alla valutazione collegiale del Comitato.
- 4) In caso di inerzia o inattività di un GdL o di un componente dello stesso, ovvero in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente regolamento nonché dalla legge, il Dirigente o suo delegato, informato il referente del GdL, riporta la competenza in capo al Comitato e

muove formale rilievo all'interessato.

- 5) Il Comitato Tecnico Provinciale per l'Ambiente ha sede presso il Settore Pianificazione ed Ambiente. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un dipendente del Settore con qualifica pari o superiore alla cat. C. Il segretario provvede alla redazione dei verbali, convocazioni, comunicazioni, e ad ogni altro adempimento si renda necessario per il corretto funzionamento del Comitato. Al personale dipendente è garantito, se dovuto, il compenso per lavoro straordinario.
- 6) Il Dirigente del Settore o suo delegato coordina i lavori delle sedute del Comitato e può partecipare alle stesse senza diritto di voto.

Articolo 7 – (Funzionamento del Comitato)

- 1) Il GdL svolge l'attività istruttoria, relativamente al proprio parere, nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune, eventualmente richiedendo tramite gli uffici chiarimenti/integrazioni documentali o effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati dal Dirigente o suo delegato.
- 2) Il Referente ed il GdL, all'uopo nominati, sono responsabili dell'istruttoria tecnica che si conclude con una proposta di parere che viene trasmesso al Comitato Tecnico almeno 3 giorni prima della seduta indetta per la discussione della pratica. Il referente del GdL, in caso di impedimento, può a sua volta delegare le sue funzioni ad uno dei membri del medesimo GdL.
- 3) Sulla base dell'istruttoria svolta dal GdL, il Comitato conclude l'istruttoria indicando le valutazioni tecniche finali.
- 4) Il parere che conclude l'istruttoria deve essere formulato entro 30 giorni dalla data di assegnazione della pratica, fatte salve le eventuali sospensioni o interruzioni dei termini del procedimento.

Articolo 8 – (Riunioni del Comitato)

- 1) Il Comitato Tecnico Provinciale è convocato dal Dirigente del Settore o suo delegato mediante PEC e/o E-mail almeno 5 giorni prima della seduta. Le riunioni potranno svolgersi anche da remoto in modalità telematica.
- 2) Il calendario delle riunioni del Comitato viene definito dal Dirigente o suo delegato. Le sedute non sono pubbliche e devono avere cadenza mensile. Il Dirigente ha facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza ai fini della definizione di talune pratiche.
- 3) In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso alla Segreteria del Comitato almeno 3 giorni prima della seduta indetta.
- 4) Nelle riunioni:
 - il Comitato tratta problemi di carattere generale e di metodo relativi all'attività istruttoria e di valutazione;
 - il Dirigente o suo delegato provvede all'assegnazione delle istruttorie;
 - il Coordinatore del GdL o altro relatore da lui indicato relaziona sugli esiti dell'attività istruttoria del GdL;
 - si svolgono gli eventuali approfondimenti o integrazioni istruttorie che si rendessero necessari e si esaminano particolari problematiche emerse nel corso dell'attività istruttoria dei GdL.
- 5) i componenti del Comitato, dopo aver preso atto dei punti posti all'ordine del giorno, dovranno dichiarare eventuali cause di incompatibilità nella trattazione delle stesse pratiche e, in tal caso, dovranno astenersi dalla valutazione ed abbandonare la riunione al momento della trattazione.

Articolo 9 – (Regolamentazione delle sedute del Comitato)

- 1) L'esame istruttorio delle pratiche viene svolto secondo l'ordine del giorno, salvo deroghe

- motivate da ragioni di urgenza e di pubblico interesse, debitamente rappresentate.
- 2) Il Comitato è costituito validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei convocati per ciascuna pratica. Qualora il Comitato non sia validamente costituito, si procede ad una nuova convocazione. Quando le sedute non possono avere luogo per mancanza del numero legale, ciò deve risultare dal verbale. Il Comitato esprime il proprio parere con il voto della maggioranza dei presenti.
 - 3) I componenti devono assicurare la presenza alle sedute del Comitato. In caso di assenza ingiustificata per oltre due riunioni il Dirigente effettua un rilievo formale.
 - 4) Alla discussione di ogni argomento posto all'O.d.G. partecipa il funzionario istruttore e/o RUP del Settore Pianificazione ed Ambiente assegnatario della pratica.
 - 5) Il Dirigente del Settore o suo delegato può consentire l'audizione del soggetto proponente, qualora l'interessato ne presenti richiesta ovvero il Comitato ravvisi l'esigenza di approfondire taluni aspetti con lo stesso. L'intervenuto deve lasciare la seduta prima del pronunciamento finale e di tale incontro deve essere stilato apposito verbale.

Articolo 10 – (Dimissione e sostituzione dei componenti)

- 1) Le dimissioni di un componente nominato sono presentate con pec o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente della Provincia di Taranto e al Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente.
- 2) Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in cui vengono protocollate ed hanno effetto immediato.
- 3) Ai fini della reintegrazione del componente, il Presidente della Provincia, con apposito decreto, su proposta del Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente, procede alla nomina del nuovo, attingendo dall'elenco degli idonei di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 11 – (Decadenza dall'incarico)

- 1) I componenti del Comitato decadono dall'incarico nel caso in cui, nell'esercizio delle loro funzioni emerga un conflitto, in essere o potenziale, con interessi di natura personale o professionale, tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività richieste nell'esercizio delle loro funzioni.
- 2) Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è disposta con Decreto Presidenziale, su proposta del Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente. Il Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum. Per tutti i componenti trovano in ogni caso applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e quelle del d.lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Articolo 12 – (Revoca dell'incarico)

- 1) La revoca dell'incarico di componente del Comitato è disposta con Decreto Presidenziale, su proposta del Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente, nei seguenti casi:
 - a) a seguito di rilievi, anche non consecutivi ed accertati nel numero massimo di tre, correlati ad assenze ingiustificate di cui all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento, a negligenza professionale o a gravi inosservanze nell'adempimento dei doveri d'ufficio, ivi incluso il rispetto delle tempistiche assegnate e delle norme deontologiche;
 - b) nei casi di accertata violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del d.lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e nei casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici”.

- 2) La revoca ha effetto dalla data di adozione del Decreto Presidenziale che viene notificato all'interessato ed inviato, per conoscenza, ai componenti del Comitato Tecnico. Il Comitato può comunque continuare a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.

Articolo 13 – (Norme deontologiche e doveri comportamentali)

- 1) Nello svolgimento dell'attività presso il Comitato i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, essi sono tenuti al segreto d'ufficio sulle attività oggetto degli incarichi affidati.
- 2) I componenti del Comitato non possono svolgere consulenza professionale nei confronti dei soggetti proponenti in relazione ai progetti sottoposti all'esame della Commissione. Non possono inoltre chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti.
- 3) I componenti si impegnano a comunicare al Presidente della Provincia e al Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente, mediante comunicazione via pec corredata da copia della relativa documentazione, l'emissione a proprio carico di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi e/o penali, ivi inclusa l'eventuale ricezione di avvisi di garanzia anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell'incarico affidato.
- 4) Gli esperti si attengono inoltre alle norme di deontologia professionale.
- 5) Per tutti i componenti trovano in ogni caso applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e smi “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, del D.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e quelle del d.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Articolo 14 – (Disposizioni Finanziarie)

- 1) Le spese previste dal presente regolamento vengono effettuate nei limiti di quanto accertato per i versamenti relativi alle tariffe istruttorie versate dai proponenti;
- 2) Il Dirigente del Settore Pianificazione ed Ambiente predispone un programma annuale di coerenza delle previsioni di entrata e spesa per il funzionamento del Comitato.